

DL 23/2026: ENNESIMO DECRETO SICUREZZA, INEFFICACE, LESIVO DEI DIRITTI COSTITUZIONALI E GIÀ DA CORREGGERE

*Il decreto-legge n. 23 del 2026 è l'ennesimo decreto del Governo Meloni in materia di **sicurezza**. Un provvedimento che da subito è apparso **lesivo di alcuni diritti costituzionali, inefficace** rispetto agli obiettivi di sicurezza che si propone, totalmente **sbagliato** nella forma e nel contenuto.*

*E lo è **a tal punto** che, nelle stesse ore nelle quali la maggioranza lo approva in via definitiva alla Camera – con 162 voti favorevoli, 102 voti contrari e un astenuto – il **Governo è costretto a convocare in gran fretta un Consiglio dei Ministri** per approvare un altro decreto che **corregga alcune delle norme** appena approvate perché palesemente incostituzionali.*

*Il riferimento è all'ormai **tristemente famoso articolo 30-bis sui rimpatri volontari**. Quest'articolo, inserito durante l'esame al Senato con un emendamento a prima firma Marco Lisei (Fdl), prevede un **compenso agli avvocati** nel caso in cui il rimpatrio del migrante effettivamente avvenga. Di fatto si premiano gli avvocati che, indipendentemente dagli interessi del proprio assistito, ottengono l'effettivo rimpatrio. È **una norma aberrante**, lesiva del diritto alla difesa e che nasconde **pulsioni illiberali e autoritarie**. Trasformare l'avvocato difensore, per di più di un soggetto fragile come può essere un migrante, nello strumento per attuare i desideri di un Governo inutilmente crudele e ancora una volta incapace, è gravissimo. Questa norma lede in maniera lampante il **diritto di difesa dell'individuo, garantito dall'articolo 24 della Costituzione**, stravolge il ruolo e la funzione dell'avvocato, che è essenziale nel garantire l'assetto democratico del nostro ordinamento; la persona, migrante o cittadino che sia, ha **diritto a una difesa effettiva** e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito. **L'avvocato non può essere neppure indirettamente incentivato verso un determinato esito**, non è un ausiliario dell'amministrazione né un terminale delle politiche pubbliche. È il garante dei diritti della persona. E il fatto che la Presidente del Consiglio **Giorgia Meloni abbia cercato di minimizzare** un fatto di questa portata, che non si renda conto – o finga di non rendersi conto – della gravità di quanto accaduto, è un segnale che non può non lasciare profonda preoccupazione.*

*La maggioranza di centrodestra, nonostante le durissime proteste delle opposizioni, non ha voluto modificare la norma in Aula ma ha scelto la strada di **un vero obbrobrio legislativo**,*

ossia far approvare il decreto così com'è per poi modificarlo con un altro decreto, umiliando ancora una volta il Parlamento.

Questo provvedimento, come detto l'ennesimo in materia di sicurezza, **interviene su numerosi temi**: sulle armi e sugli strumenti atti a offendere, sulle manifestazioni pubbliche, sulle zone a vigilanza rafforzata, sugli assembramenti, sull'ordine pubblico, sui minori, sull'immigrazione, sui rimpatri, sul sistema sanzionatorio e sui poteri amministrativi e prefettizi.

È un provvedimento che rende manifesta **la sola idea di sicurezza** che ha questo Governo: un'idea **punitiva e repressiva**. Si moltiplicano i reati, si inaspriscono le pene, si ampliano divieti e sanzioni, si sovrappongono le norme, inseguendo l'emergenza mediatica senza una strategia, in una foga legislativa che certifica in maniera lampante la **totale inefficacia dell'azione del Governo Meloni**.

Non c'è solo l'articolo 30-bis ad aver sollevato le durissime contestazioni del PD e di tutte le opposizioni. Sono **numerosi gli aspetti controversi del decreto**, se ne espone a seguire un breve elenco sintetico.

1. Il “fermo preventivo” di polizia nelle manifestazioni. L'art. 7 inserisce il nuovo art. 11-bis nel d.l. n. 59/1978 e consente alla polizia di accompagnare e trattenere fino a dodici ore persone ritenute pericolose per il pacifico svolgimento di una manifestazione, anche sulla base di segnalazioni di polizia e precedenti degli ultimi cinque anni. È probabilmente la norma più criticata perché anticipa la soglia dell'intervento prima del fatto, comprime la libertà personale e incide anche sul diritto di riunione e manifestazione del pensiero con garanzie procedurali insufficienti.

2. L'estensione delle “zone rosse” e del DASPO urbano. Il decreto amplia i poteri del prefetto e del questore: possono essere individuate zone urbane con allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti contro persona o patrimonio, e il divieto può riguardare anche più aree. Si produce così una espansione della prevenzione amministrativa su basi molto elastiche, con forte margine discrezionale.

3. Il nuovo divieto di partecipare a riunioni e assembramenti pubblici come pena accessoria, aggravato dagli emendamenti del Senato. Il testo del decreto già consentiva al giudice di vietare la partecipazione a pubbliche riunioni per una vasta serie di delitti commessi in occasione di assembramenti; in Senato il perimetro è stato ulteriormente irrigidito, estendendo la misura anche a condanne per resistenza a pubblico ufficiale o danneggiamento. Si vuole criminalizzare il dissenso, passando dalla repressione di un fatto criminale alla neutralizzazione preventiva della persona.

4. La stretta sulle manifestazioni pubbliche: sanzioni molto più alte e nuova “turbativa” del servizio d'ordine. L'art. 9 sostituisce l'arresto per violazione delle regole sul preavviso, con sanzioni amministrative fino a 10mila euro e introduce ulteriori illeciti per chi turba il pacifico svolgimento della riunione o il regolare espletamento del servizio di ordine pubblico. Una disciplina solo formalmente amministrativa ma che di fatto ha una funzione dissuasiva verso il diritto di protesta.

5. La restrizione della “lieve entità” nello spaccio di strada, introdotta dal Senato. Tra gli emendamenti approvati a Palazzo Madama vi è la previsione secondo cui il fatto non è di lieve entità quando le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale; nello stesso articolo si estende anche la confisca obbligatoria di veicoli e altri beni utilizzati o che abbiano agevolato il fatto. In questo modo si irrigidisce il trattamento di fatti minori e accentua un approccio simbolico-punitivo anche su condotte di piccolo spaccio.

6. La nuova “annotazione preliminare” in luogo dell’iscrizione nel registro degli indagati per fatti coperti da causa di giustificazione. Gli artt. 12 e 13 introducono un modello separato quando “appare evidente” che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. La disposizione appare costruita per attenuare l’effetto stigmatizzante dell’iscrizione nel registro degli indagati, specie per appartenenti alle forze dell’ordine, ma lascia forti dubbi sul parametro dell’evidenza, sulla trasparenza e sull’equilibrio tra tutela della persona coinvolta e obblighi di accertamento.

7. L’inasprimento del porto di coltelli e altri strumenti da punta e taglio. L’art. 1 trasforma in delitto il porto fuori dall’abitazione di lame oltre otto centimetri e amplia fortemente la tipizzazione, includendo anche strumenti pieghevoli da cinque centimetri con blocco o apertura a una mano e aggravando il porto in luoghi come i mezzi pubblici. Non si vuole affatto negare il tema della sicurezza, ma questa norma produce il rischio di sovrapposizioni normative, incertezze applicative e sproporzione rispetto a fattispecie già esistenti.

8. L’obbligo di cooperazione del detenuto straniero per l’accertamento dell’identità, con ricadute sul percorso trattamentale. L’art. 28 impone ai detenuti e internati stranieri di fornire elementi su identità, cittadinanza e Paesi di transito; il mancato adempimento viene annotato nella cartella personale e può rilevare nelle valutazioni penitenziarie. È una norma che grava solo sul detenuto straniero, creando un doppio binario tra cittadini italiani e stranieri, viola il principio di uguaglianza e tocca il tema del diritto al silenzio.

9. Le novità su respingimenti, espulsioni e gratuito patrocinio. L’art. 29 introduce il trasferimento immediato di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna e, al comma 3, abroga la norma che poneva a carico dell’erario onorari e spese dell’avvocato nelle impugnazioni contro l’espulsione. Da un lato, quindi, si tocca la libertà personale in una cornice amministrativa poco garantita; dall’altro stabilisce un restringimento dell’accesso effettivo alla difesa per soggetti spesso privi di prova reddituale spendibile.

10. Le deroghe generalizzate per centri di accoglienza e CPR, più il nuovo art. 30-bis sui rimpatri volontari assistiti. L’art. 30 autorizza fino al 31 dicembre 2028 deroghe “ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” per localizzazione, costruzione e adeguamento di strutture di accoglienza e trattenimento; in più, il Senato ha inserito l’art. 30-bis, che coinvolge il CNF nei programmi di rimpatrio volontario assistito e riconosce un compenso al legale a rimpatrio avvenuto. In queste norme si sommano: una logica puramente emergenziale, la compressione delle garanzie costituzionali e un incentivo economico incompatibile con l’indipendenza della difesa.

Durante la dichiarazione di voto sulla fiducia, Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del PD, rivolgendosi al Governo ha detto che “per voi le persone non hanno tutte gli stessi diritti, perché alcuni sono un po' più chiari e altri sono un po' più scuri. Siamo in piena Fattoria degli animali di Orwell, **perché per voi gli stranieri sono un pochino meno umani degli altri** e, di conseguenza, **non devono godere dei diritti** che la nostra democrazia, la nostra civiltà, invece, da sempre riconosce a tutti. Questo siete voi. (...) Inoltre, **non ci sono coperture economiche certe** in questo decreto su alcuni articoli importanti che riguardano le Forze dell'ordine, e infatti diverse Commissioni – quasi tutte – non hanno dato il loro parere. Questa è la vostra idea di democrazia: avete un'idea di democrazia per cui voi potete piegare le regole, piegare le regole per i vostri interessi. (...) In questi anni di Governo Meloni e della destra, **i reati sono in crescita: più 6,4 per cento**”.

Il Governo parla spesso di sicurezza, però **non la costruisce né dal punto di vista delle risposte di prevenzione**, ossia risposte sociali e culturali contro il degrado e la povertà educativa, **né da quelle di controllo** come più Forze dell'ordine, migliori trattamenti economici per le stesse, più mezzi e migliori tecnologie.

Di fronte a problemi che evidentemente esistono – dalla questione del disagio minorile, alla violenza anche nelle scuole, tra i ragazzi, nelle strade – il Governo, anziché esaminare i fenomeni e i fatti, all'origine anche di alcuni episodi di cronaca molto allarmanti, per comprendere come e dove agire, preferisce fuggire dal confronto con le altre forze politiche e maneggiare soltanto **le leve della repressione e della propaganda**.

Intervenire ancora una volta con un decreto-legge sul codice penale e sul codice di procedura penale, cioè su quelle norme e su quelle previsioni di legge che incidono sulla libertà personale degli italiani – le norme del codice penale e del codice di procedura penale interrogano esattamente il tema della libertà rispetto all'esercizio del potere dello Stato – è **una compressione inaccettabile** delle prerogative del Parlamento.

Quando si interviene su **questioni così delicate**, bisogna farlo alla luce di una discussione vera, di un confronto serio e approfondito in Parlamento, e con un decreto-legge ciò non è possibile.

Intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto finale, la Capogruppo del PD, Chiara Braga, ha espresso “**tutto il rammarico del gruppo del Partito Democratico** per quello che abbiamo vissuto nell'arco di queste giornate. Mai come in questa occasione il Parlamento, in particolare la Camera dei deputati, è stata ridotta ad essere il luogo in cui si ratificano decisioni prese altrove. Mai come in questa occasione si è reso evidente che **non è più il Governo a rispondere al Parlamento, ma il Parlamento che si adegua a quello che il Governo decide**. Lo abbiamo denunciato fin dall'inizio di questo percorso. (...) L'insipienza, **l'incapacità della maggioranza nell'esercitare l'azione legislativa è grave in sé**, ma lo è ancora di più, perché porta con sé una forzatura del processo legislativo, che in questi termini non ha e non trova precedenti. **Una forzatura tutta politica**, che non colpisce le opposizioni, ma **colpisce le istituzioni**. E questo è pericoloso, è profondamente pericoloso, perché intacca ancora una volta la separazione e il rispetto tra i poteri dello Stato. (...) È sintomo di una cultura istituzionale priva di radicamento costituzionale e che

dimostra, ancora una volta, di non conoscere il senso del limite. (...) Ecco, **alla vigilia del 25 aprile**, con queste parole noi vi diciamo che non voteremo questo decreto, anche perché non ci rassegheremo mai a chi vuole reprimere e sopprimere il dissenso. Se ci proverete – come state facendo – con un provvedimento incostituzionale, **ci troverete ancora una volta a difendere la libertà e la democrazia**, qui nelle istituzioni, in **quell'Italia nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista**, che è il fondamento della nostra Costituzione e della nostra Repubblica”.

Con riferimento, poi, alla condizione minorile, il decreto persevera nella tendenza – grave, erronea e controproducente – di affrontare la criminalità giovanile e le condizioni di disagio che la determinano esclusivamente in prospettiva repressiva. Ciò si accompagna, peraltro, a un atteggiamento tenacemente paternalistico e sovente ostile nei confronti delle persone più giovani.

Questo si traduce **nell'assenza di interventi educativi** e nel moltiplicarsi di misure amministrative, che non solo accentueranno la condizione di sofferenza cui è ormai sottoposto – a causa dei provvedimenti del Governo – il sistema della giustizia minorile (sin qui fiore all'occhiello del nostro Paese e modello per numerosi altri ordinamenti) ma rappresentano la **pervicace espressione di un approccio culturale e politico** alla questione che rifiuta ogni possibilità di sostegno preventivo ai minori in condizioni di disagio – intervenendo ad esempio sulla povertà educativa ovvero sulla qualità dei servizi sociali disponibili per il minore e per le famiglie nei territori a più alta incidenza di disagio e criminalità giovanile – persistendo nell'avviarli invece, e sempre più precocemente, **verso il circuito repressivo**.

L'articolo 2 del provvedimento introduce inoltre una **ipotesi di responsabilità genitoriale per culpa in vigilando**, che si pone in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e risulta del tutto inefficace, a differenza – come sarebbe stato invece opportuno – di specifiche azioni di supporto alla genitorialità, che sono parte integrante della tutela del superiore interesse del minore.

Durante l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del PD, ha detto che **il Governo persevera “con ostilità nei confronti dei minori**. Non fate nulla per prevenire quel disagio giovanile, per prevenire condizioni oggettive di difficoltà dei nostri giovani. E me lo faccia dire, Presidente: se partecipano ad un rave sono dei delinquenti; se partecipano ad un sit-in pacifico contro la guerra li mandate in galera; se occupano una scuola sono terroristi; se vengono umiliati da un professore gli fa pure bene. E voi poi vi stupite se, quando compiono 18 anni, votano “no” al referendum costituzionale che vuole smantellare la Costituzione e smantellare i loro diritti e le loro garanzie? Ma questo è **il modo per affrontare il disagio giovanile?** Anche qui, repressione e basta”.

La sicurezza non coincide con la repressione, la quale può essere necessaria in alcuni casi ma non può mai essere l'unico orizzonte di una politica pubblica di un paese democratico.

*Una vera sicurezza si costruisce anche e soprattutto **con più educatori, più scuola, più servizi sociali, più sportelli territoriali, più sostegno psicologico**. Serve presidiare le fratture sociali, ridurre la povertà educativa, investire nella scuola, sul welfare territoriale, sulla cultura della legalità, sui servizi per i minori e per le famiglie, sui luoghi di aggregazione, sulla ricucitura del rapporto tra istituzione e comunità. **Se si perde la prevenzione, si perde il cuore stesso della sicurezza.***

*Durante la [dichiarazione di voto finale](#), la Segretaria del PD [Elly Schlein](#) ha detto che questo è “un decreto che appare **miserico** davanti alle notizie che arrivano dal mondo, che appare **ingiusto** rispetto alla società su cui vuole incidere, appare **inutile** anche rispetto agli obiettivi di sicurezza che vorrebbe raggiungere e appare **lesivo dei diritti costituzionali**, oltre che sbagliato nel metodo e nel merito. (...) Voi cercate un nemico al giorno, un capro espiatorio, che è sempre il diverso, il migrante, sono i giovani, gli attivisti per il clima, gli operai in sciopero, è il giudice indipendente, il giornalista libero. Ecco, sperate, in questo modo, di distogliere l'attenzione da un fatto molto semplice, che avevate in quest'Aula i numeri per fare tutto e, **in quattro anni, siete riusciti a non fare niente che migliorasse la vita degli italiani**”.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" [AC2886](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla Commissione Affari Costituzionali

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere (art. 1, co. 1, lettere a, b, c)

L'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, **introduce una nuova fattispecie di reato per il porto ingiustificato di coltelli** e strumenti da taglio con specifiche caratteristiche (lunghezza e meccanismi), prevedendo la **reclusione fino a tre anni**.

Viene **ampliato l'elenco degli strumenti vietati**, includendo coltelli a scatto, a farfalla e oggetti camuffati. Si estende la disciplina anche ai mezzi di trasporto pubblico e si introduce la **confisca obbligatoria**.

Sono **previste sanzioni amministrative accessorie** (es. sospensione patente e porto d'armi) disposte dal prefetto.

In caso di **reati commessi da minori**, è prevista una sanzione pecuniaria per i genitori.

Divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (art. 1, co. 1, lettera c, capoverso 4-quater, e co. 3)

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4-quater dispone un **divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori**, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Prescrive **per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età** dell'acquirente, e detta le sanzioni per il caso di trasgressione di tale obbligo.

Il comma 3 dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate, se relative ai gestori di siti web ed ai fornitori di piattaforme ed al controllo che sul loro adempimento è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Reati relativi ad armi ostativi dell'ingresso legale dello straniero (art. 1, co 2)

L'articolo 1, comma 2 **inserisce l'alterazione di armi**, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, il porto di armi per cui non è ammessa licenza, nel novero di **reati per i quali l'intervenuta condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso** legale nello Stato italiano.

Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile (art. 2)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche in materia di **ammonimento di soggetti minori** di età da parte del questore.

Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato (art. 3)

L'articolo 3, modificato al Senato, **estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata** e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (art. 628-bis c.p.), **amplia le aggravanti** in materia di ricettazione e **integra il reato di furto con strappo**, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

Zone a vigilanza rafforzata, divieto di accesso ai centri urbani e arresto in flagranza differita per danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 4)

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame presso il Senato - rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, **ampliando l'ambito** di applicazione dell'ordine di allontanamento e del **DASPO urbano**, anche nelle **nuove “zone a vigilanza rafforzata”** individuate dal prefetto.

Introduce **nuove ipotesi di divieto di accesso**, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con **sanzioni più severe e misure applicabili anche ai minori**.

Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti (art. 5)

L'articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la **confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili** utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

Inoltre, con una modifica introdotta al Senato, si **interviene sul delitto di produzione, traffico e detenzione** illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, specificando che il fatto **non è definibile di lieve entità** qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale

Promozione di iniziative da parte dei comuni per il contrasto di fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti (art. 5, co. 1-ter)

L'articolo 5, comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che **i comuni connotati da maggiore vulnerabilità** sociale possano promuovere, in sinergia con altri enti, **iniziative educative, sportive, culturali** e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana (art. 6, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di **sicurezza urbana** quali:

- rifinanziamento di **19 milioni di euro** anche per il 2026 per l'installazione, da parte dei comuni, di **sistemi di videosorveglianza**;
- **incremento del Fondo** per la sicurezza urbana;
- **incentivi per l'assunzione** a tempo determinato di personale della **polizia locale** e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.

Attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine (art. 6, co 7-bis)

L'articolo 6, comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ridefinisce l'**impianto sanzionatorio** applicabile ai soggetti che esercitano l'attività di **parcheggiatore o guardiamacchine** ovvero che ne determinano l'esercizio.

In particolare, ferma restando la natura di illecito amministrativo, la modifica prevede una **progressione sanzionatoria** per le ipotesi aggravate: in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata; nei casi di impiego di minori o di ulteriore reiterazione, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3 mila a 8 mila euro, con inasprimento rispetto al regime previgente. Infine, viene confermata la confisca obbligatoria delle somme percepite.

Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (art. 7)

L'articolo 7, modificato al Senato, reca una serie di misure volte, da un lato, ad **estendere** l'ambito di applicazione dei **poteri di perquisizione della polizia** in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico** o aperto al pubblico e, dall'altro, ad **introdurre**, nelle medesime situazioni, **una forma di accompagnamento coattivo** presso gli uffici della polizia, della durata massima di **12 ore**, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (art. 8)

L'articolo 8 si compone di due commi, di cui il primo **modifica il codice della strada** al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con **reclusione da 6 mesi a 5 anni**, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, **si dia alla fuga** mettendo a rischio l'incolumità pubblica.

Il secondo comma innova il codice di procedura penale, **estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza** differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato.

Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori (art. 8-bis)

L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta **modifiche al Codice della strada**, al fine di estendere la facoltà comunale di riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai **veicoli adibiti al trasporto valori** e, conseguentemente, di vietare la sosta nelle citate aree.

Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni (art. 9)

L'articolo 9 del decreto – in relazione al quale sono state apportate modifiche di drafting dal Senato - **modifica il regime sanzionatorio** per le violazioni in materia di **pubbliche manifestazioni**, intervenendo sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sul codice penale.

Divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico (art. 10)

L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce una **nuova misura interdittiva** volta a prevenire la **reiterazione di condotte** illecite in contesti di **aggregazione collettiva**.

Lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale ferroviario (art. 11)

L'articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche in materia di **lesioni personali**, innovando il codice penale e il codice di procedura penale.

A tal riguardo, la disposizione modifica anche l'art. 582 c.p., estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di **lesioni personali** compiute nei confronti del **personale ferroviario**.

Viene inoltre modificato l'art. 583-*quater* c.p., relativo al delitto di lesioni personali commesse **in danno a specifiche categorie** di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del **personale docente**, dei **dirigenti scolastici**, del **personale tecnico** e ausiliario della scuola, nonché in danno del **personale ferroviario** nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

Si prevede, altresì, che in tali casi si proceda **all'arresto obbligatorio in flagranza di reato**, ai sensi dell'art. 380, comma 2 c.p.p.

CAPO II – ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione (art. 12)

L'articolo 12, composto da 2 commi, interviene in materia di **iscrizione della notizia di reato** e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria.

In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo **l'istituto della cd. annotazione preliminare**.

Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il PM in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.

Disposizioni in materia sul modello per l'annotazione preliminare (art. 13)

L'articolo 13 prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all'**istituzione del registro** per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

Tutela legale e rimborso spese per le Forze di polizia, le Forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 14)

L'articolo 14, comma 1 reca **modifiche in materia di assistenza legale per il personale** delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco.

Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'art. 335, comma 1-*bis*.1 c.p.p.

Il comma 2 esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 14, co. 2-*bis*)

L'articolo 14, comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga** dal 31 dicembre 2025 **al 31 ottobre 2026 il termine per disporre trasferimenti** di personale dei vigili del fuoco, nonché appartenente al ruolo dei direttivi con funzioni operative, anche in deroga al requisito di permanenza minima in sede di prima assegnazione.

Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari (art. 15)

L'articolo 15 modifica la disciplina delle **operazioni sotto copertura**, prevedendo che essa sia estesa **anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria**, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

Interventi in materia di permessi (art. 16)

L'articolo 16, modificato dal Senato, reca **modifiche** alla disciplina concernente i **c.d. permessi di necessità**, sia con riferimento ai detenuti in regime di **41-*bis* c.p.**, sia con riferimento ai detenuti **collaboratori di giustizia**.

Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato (art. 17)

L'articolo 17 **esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell'efficienza fisica**, in sede di partecipazione a concorsi, interni o pubblici, anche se già indetti, per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato (commi 1 e 2).

Inoltre conferisce la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato il quale abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori (comma 3).

Infine prevede l'ammissione di candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, nel limite del 10 per cento dei posti (comma 4). Le disposizioni recate dal comma 3 e dal comma 4 valgono fino al 31 dicembre 2027.

Concorsi interni della Polizia di Stato (art. 18, co. da 1 a 4, e co. 6)

L'articolo 18, comma 1, **reca modifiche** alle disposizioni di carattere transitorio in materia di **concorsi interni della Polizia di Stato** contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

La lettera a) del comma 1, modificata dal Senato, estende al 2029 una procedura concorsuale per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di **vice sovrintendente** – nel ruolo dei sovrintendenti - già prevista fino al 2022. La lettera d), modificata dal Senato, prevede ulteriori concorsi interni, da bandire entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la copertura di posti nella qualifica di **vice ispettore**, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le lettere b) e c) prevedono che talune disposizioni vigenti, relative alla formazione professionale e alla copertura integrale dei posti disponibili, si applichino anche alle suddette nuove procedure concorsuali.

La lettera e) prevede che sia **anticipato al 2027 il bando del concorso straordinario**, già previsto per il 2028, per **2.400 posti di ispettore superiore**, riservati agli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Inoltre, si prevede che tale concorso anticipato al 2027 e l'analogo concorso straordinario per 1.800 posti, già previsto per il 2026, **siano per titoli, non più per titoli ed esami come da disciplina finora vigente**.

La modifica **espunge altresì una disposizione concernente il possesso di uno specifico titolo di studio** per l'accesso alle predette procedure concorsuali. La lettera f) introduce una nuova procedura per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2023 al 2025. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore disposizione concernente

un concorso straordinario da bandire nell'anno 2027, per titoli, per 451 posti di ispettore tecnico.

Il comma 2, entro determinati limiti, prevede la possibilità di ampliamento dei posti disponibili in favore dei candidati idonei all'esito della procedura per l'accesso alla qualifica di vice ispettore introdotta dalla lettera d). Il comma 3 reca l'abrogazione di talune disposizioni applicabili alle procedure concorsuali interne per la qualifica di vice ispettore. Il comma 4 reca l'autorizzazione di spesa relativa agli oneri connessi all'anticipo della procedura concorsuale prevista dalla lettera e). Il comma 6 reca la copertura di tali oneri.

Risorse per la remunerazione del lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato (art. 18, co. 5)

L'articolo 18, comma 5 reca **un'autorizzazione di spesa pari a 4.843.104 euro** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2034** e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale della Polizia di Stato.

Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (art. 19)

L'articolo 19 prevede che possano essere banditi – fino al 31 dicembre 2027 – **concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori** della Polizia di Stato, cui accedano candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso. E disciplina la commissione esaminatrice per tal tipo di concorso.

Prevede inoltre che i vincitori di questi concorsi frequentino – un corso di durata pari a un anno (con specificazione dei casi di dimissione per assenza).

La promozione alla qualifica di ispettore avviene (a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto) previo compimento, oltre all'anno di corso, di almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice ispettore. Per il personale della Polizia di Stato la cui assunzione abbia come requisito il possesso di una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati (per intero) agli effetti della determinazione dello stipendio.

Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato (art. 19-bis)

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla **disciplina del collocamento** in posizione di disponibilità dei **dirigenti della Polizia di Stato**, in particolare riducendo il limite massimo di collocamento in disponibilità, estendendo la durata massima della relativa permanenza e prevedendo una disciplina specifica per i dirigenti in disponibilità che conseguano una promozione o nomina alla qualifica superiore

Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri (art. 20)

L'articolo prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, **concorsi straordinari per marescialli carabinieri** in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell'Arma (tra cui requisiti per l'arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d'Armata, alloggi di servizio).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la durata dell'incarico del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, estesa a due anni, e la composizione delle commissioni di avanzamento degli ufficiali.

Reclutamento di personale della Guardia di finanza (art. 21, co. 1-8 e co. 9)

L'articolo 21, ai commi da 1 a 8, **autorizza il Corpo della Guardia di finanza ad indire concorsi pubblici**, fino al 31 dicembre 2027 e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario.

Tali norme dispongono circa i **requisiti dei candidati, l'inquadramento del personale reclutato** e la sua formazione. Sono altresì dettate disposizioni per il riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in favore del personale dei medesimi settori, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.

Il comma 9 espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato **dalle cause di esclusione** per l'ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere. Tale disposizione mira ad adeguare alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024 la disciplina applicabile a tali concorsi. Analogamente, il comma in esame espunge la medesima causa di esclusione in relazione al reclutamento degli ufficiali e dei marescialli del Corpo della Guardia di finanza.

Proroga del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza (art. 21, co. 8-bis)

Il comma 8-bis dell'articolo 21, introdotto dal Senato, **proroga fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale** della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Misure in tema di funzionalità del Corpo della guardia di finanza (art. 21-bis)

L'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica le norme che disciplinano gli **avanzamenti di carriera degli ufficiali e del personale non direttivo e non dirigente** del Corpo della Guardia di finanza prevedendo, come causa di esclusione dalle promozioni,

l'essere destinatari di **sentenza di condanna in primo grado** ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo.

Nella disciplina vigente costituisce causa di esclusione dalle procedure di avanzamento l'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

Ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria (art. 22)

L'articolo 22 **estende fino all'anno 2025 l'applicazione della procedura straordinaria e semplificata** prevista per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia penitenziaria, in deroga alla disciplina ordinaria (lett. a). Inoltre, si prevede, per gli anni 2026 e 2027, l'indizione di due procedure concorsuali straordinarie, esclusivamente per titoli, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria (lett. b).

Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria (art. 23)

L'articolo 23 è volto a **ridurre la durata del corso di formazione** dei vicecommissari del Corpo di polizia penitenziaria e, parallelamente, i giorni di assenza consentiti durante lo svolgimento del corso.

Accesso al ruolo di ispettori della Polizia penitenziaria (art. 24)

L'articolo 24 reca interventi volti al potenziamento e alla riqualificazione professionale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Indennità di presenza del Corpo di polizia penitenziaria (art. 25)

L'articolo 25 prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reclutamento di personale presso il Ministero dell'Interno (art. 26, co. 1 e 2)

Il comma 1 dell'articolo 26 autorizza il Ministero dell'interno a **procedere allo scorrimento**, con carattere di priorità, **delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici**, nonché ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento.

Il comma 2 esclude, fino al 31 dicembre 2027, il personale così reclutato dalle procedure di mobilità volontaria o che lo stesso possa essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto analogo.

Incremento delle risorse destinate al “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” (art. 26, co. 3, 4 e 5)

L'articolo 26, comma 3 **incrementa di 2 milioni** di euro le risorse del **Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie**. Il comma 4 modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 dell'articolo 26.

Collocamento presso amministrazioni pubbliche delle vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata del personale sanitario contagiato da Covid-19 (art. 27, co. 1-5)

L'articolo 27 ai commi 1-5 **stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime** – se affette da invalidità pari o superiore all'80 per cento – del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da Covid19 durante l'emergenza epidemiologica se personale sanitario o sociosanitario o farmacista.

Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. Nonché prevede, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Così come prevede alcuni obblighi, per le pubbliche amministrazioni tenute all'adempimento dell'obbligo assunzionale così previsto. L'inadempimento determina una indisponibilità di un corrispettivo numero di assunzioni entro le facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Permesso di lavoro per le vittime del dovere (art. 27, co. 6-8)

L'articolo 27 ai commi 6-8 **riconosce alle vittime** del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, il **diritto di assentarsi** dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, **per partecipare a iniziative pubbliche** volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Tutela della mobilità del personale (art. 27-bis)

L'articolo 27-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una nuova tutela per il personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, garantendo il **diritto di riscatto degli alloggi** del programma del 1991 in caso di vendita a terzi.

La norma permette l'acquisto anche dopo 10 anni di locazione, superando i limiti previsti dalla normativa del 2017, a condizione che l'inquilino risieda nell'immobile da almeno 7 anni e non possieda altri alloggi idonei nella regione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato (art. 28)

L'articolo 28 introduce un **obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità** e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati.

Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l'espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo.

Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio (art. 29)

L'articolo 29, al comma 1, prevede che l'**ufficio di polizia di frontiera** – ovvero il questore quando abbia le attribuzioni di polizia di frontiera – curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all'Unione europea e prive del diritto di soggiorno.

Inoltre si specifica che, **in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione**, non occorre l'adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al **trattenimento presso un CPR** ovvero, quando possibile, all'espulsione amministrativa.

Il comma 2 disciplina le modalità con quali **i dati relativi ai passeggeri delle navi** da passeggeri sono **raccolti nel sistema informativo** del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Il comma 3 **abroga la** disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la **concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE** avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali

Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale (art. 30)

L'articolo 30 autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - per

la **realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza**, l'assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri (comma 1 e 2).

Inoltre, si prevede che le notificazioni degli atti ai richiedenti asilo, possano essere effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata (comma 3).

Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti (Art. 30-bis)

L'articolo 30-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, interviene in materia di **rimpatrio volontario assistito**, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nell'attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione ai predetti programmi. **Quest'articolo**, prevedendo una **somma di denaro per gli avvocati** una volta realizzato il rimpatrio, è stato oggetto di una **durissima critica da parte delle forze di opposizione**, in quanto lesivo del diritto alla difesa, ed è oggetto di un prossimo decreto in via di definizione per essere modificato o abolito.

Disposizioni in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri (art. 30-ter)

L'articolo 30-*ter*, introdotto al Senato prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la **decisione sull'espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni**.

Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione (art. 31)

L'articolo 31 **autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere** all'entrata del bilancio dello Stato **del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri)** per il **sostegno di misure nel settore della migrazione**, nel quadro dell'Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

Attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana (art. 32)

L'articolo 32 stabilisce che il **Ministero dell'interno può**, in deroga alla normativa vigente, **affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana**, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle **attività umanitarie** presso i centri di permanenza per i rimpatri.

Entrata in vigore (art. 33)

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 25 febbraio 2026**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.